



COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307

e-mail: info@comune.garbagna.al.it - sito: www.comune.garbagna.al.it

pec: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it



ORDINANZA N.6 del 09/08/2022

ISTITUZIONE DI RALLENTATORI DI VELOCITÀ E DI LIMITE DI VELOCITÀ DI 30KM/H SULLA STRADA COMUNALE PER AGLIANI

CONSIDERATO che la strada comunale Bagnara-Agliani è sempre più frequentata da tutte le tipologie di veicoli e su di essa gravano diverse problematiche quali dimensioni della carreggiata, caratteristiche strutturali, protezioni vetuste o assenti, ostacoli poco visibili, in particolare nelle curve, dove si accentua la scarsa visibilità, tutti fattori che potrebbero mettere a rischio la pubblica incolumità;

ASSUNTO che nel corso degli ultimi anni la suddetta strada è divenuta meta di numerosi turisti che frequentano tracciati transfrontalieri raggiungibili dall'asse viario citato e che tale situazione aumenta i rischi potenziali per la sicurezza di tutti i fruitori;

CONSIDERATO che trattandosi di una strada di alta collina è comunque necessario esercitare sempre una guida attenta con particolare riguardo alla velocità che attualmente non è stabilita trattandosi di strada extraurbana;

VISTI gli artt. 3, 5, 6, 7 e 142 del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento di esecuzione;

SENTITO il parere dell'Ufficio di Polizia Locale competente per questo Ente;

CONSIDERATO pertanto che risulta determinante ridurre la velocità dei veicoli in transito al fine di migliorare le condizioni di sicurezza di tutti gli utenti della strada con particolare riferimento agli utenti deboli come pedoni e ciclisti mediante la limitazione della velocità massima a 30 km/h;

RITENUTO necessario altresì installare sulla pavimentazione stradale sistemi di rallentamento ad effetto acustico che possano indurre gli automobilisti, tramite gli effetti vibratorii di limitata intensità che gli stessi possono provocare, a moderare la velocità nel rispetto dei limiti esistenti;

RICHIAMATO il fatto che le limitazioni diventano operative soltanto in presenza dell'idonea segnaletica stradale;

VISTI gli artt. 50 – 107 e 109 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267;

Ritenuta l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse di instaurare la seguente disciplina della circolazione veicolare in

STRADA COMUNALE PER AGLIANI
(fuori centro abitato di Garbagna)

ORDINA

L' ISTITUZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

- Realizzazione di sistemi di rallentamento della velocità, costituiti da bande trasversali ad effetto acustico e/o vibratorio, tramite incisione della pavimentazione, ai sensi dell'art. 179 DPR 495/92 (nel centro abitato della Frazione Agliani in prossimità dei numeri civici n. 15 e 23);
- Limite massimo di velocità per tutti i veicoli a 30km/h nella Frazione Agliani.

La presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio ed in tutti i luoghi pubblici onde poter dare la più ampia diffusione alla popolazione residente e turistica e verrà inviata al Comando Stazione Carabinieri ed ai Vigili dell'Unione Montana Valli Curone Grue ed Ossona per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Piemonte o al Capo della Stato entro 120 gg.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di far rispettare la presente Ordinanza resa efficace con l'apposizione della relativa segnaletica Fig. II 50 Art. 116 e quella di preavviso di presenza di bande rumorose sulla pavimentazione stradale sebbene non prevista dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
(Fabio Semino)